

Avvocato ELIO TILLI
65122 PESCARA - Via Fiume, 15
Mob. 335.6655158
Tel. e Fax 085 4223335
Cod. Fisc.: TLL LEI 46H28 E372D
Partita IVA 01791800681

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

L'AQUILA

RICORSO per

PASQUINI Anna nata a Lama dei Peligni (Ch) il 7.5.1958 e ivi residente in Largo del Mercato,14 (C.F. PSQ NNA 58E47 E424F) rappresentata e difesa dall' Avv. Elio Tilli (C.F. TLL LEI 46H28 E372D) del foro di Pescara (PEC: elio.tilli@ordineavvocatipescarapec.it) tel. e fax n. 0854223335, domiciliata ex lege presso la segreteria di codesto TAR, giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale, legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: 80006940664) alla via Buccio da Ranallo (Complesso monumentale San Domenico)- fax: 0862410918- pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

Della Dr. FAIENZA Carla Maria Rita, nata ad Atessa il 6.11.1959 e domiciliata presso la Farmacia sita in Atessa, c.da Montemarcone, n. 10. CONTROINTERESSATA

Nella qualità di vincitrice del concorso in quanto classificatasi al 68° posto con punti 42,20.

Per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

Della Deliberazione n. 95 del 28.2.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di merito definitiva del Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche nella regione abruzzo pubblicata sul BURA Ord. N. 11 del 15.3.2017 (all.1) nonché, per quanto possa occorrere, del bando di concorso di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012 (all.2) e in particolare della deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 10.12.2015 di approvazione dei "Criteri di valutazione generali e criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera" (all.3) nelle parti in cui non prevedono che la maggiorazione prevista per l'attività svolta dal farmacista in località rurale ai sensi dell'art.9 della L.221/68 avrebbe comportato il superamento del punteggio massimo complessivo di 35 punti stabilito per l'esercizio professionale, e di tutti gli atti comunque connessi.

FATTO

La Dr. Anna Pasquini è stata ammessa a partecipare al Concorso pubblico regionale per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione abruzzo, bandito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.1.2012,n.1 convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27.

Orbene per i titoli relativi alle esperienze professionali alla predetta ricorrente sono stati attribuiti complessivamente 35 punti , come risulta da scheda di valutazione della Commissione (all.4) di cui 25 per i primi 10 anni e 10 per i secondi 10 anni.

Ovviamente ai sensi dell'Allegato 1 alla impugnata deliberazione G.R. 1022 del 10.12 2015 concernente i criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione di concorso (All.A al verbale n. 5 del 19.8.2014 -cfr. All. 3-) alla candidata ricorrente non è stata attribuita nemmeno formalmente la maggiorazione prevista per la titolarità di farmacia rurale negli ultimi 20 anni dal 30.7.1992 al 12.12.2012, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso (all.5).

In buona sostanza deve presumersi che avendo la candidata raggiunto il punteggio massimo previsto per l'esercizio professionale senza la maggiorazione prevista per la ruralità, la Commissione abbia concluso la valutazione attribuendo alla stessa i 35 punti, ritenendo a termini dell'art.8 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione (cfr.all.3) che per l'esercizio professionale sebbene svolto in farmacia rurale non si potessero attribuire più di 35 punti.

Pertanto nella graduatoria impugnata la Dr. Pasquini risulta classificata al 364° posto con punti 39,8 così raggiunti :

Titoli di studio e carriera	punti 4,8
Titoli per esperienza professionale	punti 35,00, cioè quelli attribuiti per i 20 anni di esperienza professionale, senza alcuna maggiorazione.

Il tutto come da scheda di valutazione trasmessa dalla Regione (cfr. all.4).

DIRITTO

La ricorrente è stata ammessa a partecipare al concorso ai sensi dell'art.2 del Bando in quanto titolare di farmacia rurale sussidiata. Al predetto concorso straordinario, inteso a coprire le sedi farmaceutiche vacanti della regione, non hanno potuto partecipare i

titolari di farmacia urbana, in quanto *ratione legis* i posti avrebbero dovuto essere coperti da professionisti svantaggiati rispetto ad altri colleghi, quali i non titolari di farmacia e i titolari di farmacia rurale sussidiata come stabilito dall'art.11, comma 3 del D.L. 24.03.2012, n.1, convertito con modificazioni in legge 24.3.2012 n. 27 e s.m.i.

Al comma 4 del predetto articolo 11, come modificato dalla legge di conversione, si legge: *“Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo”*.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO; ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 8.3.1968, N. 221; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI; SVIAMENTO, ECCESSO DI POTERE.

L'ART.9 della Legge 221/68 avente per oggetto **“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”** così recita: *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.*

Tale maggiorazione, nella fattispecie attribuibile nel massimo punteggio di 6,50 avendo la predetta raggiunto i 35 punti con la semplice valutazione della titolarità della farmacia per 20 anni, non risulta attribuita malgrado fosse prevista all'art. 8 del Bando di concorso. In pratica alla ricorrente avrebbero dovuti essere attribuiti in più il 40% di 35 punti, cioè ancora 14 punti, ma per effetto delle limitazioni della legge 221/68 solo 6,50 punti in più di quelli attribuiti per i venti anni di esercizio professionale.

In buona sostanza la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto nel caso in esame superare il limite previsto dalla normativa generale di cui al DPCM 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. in applicazione dei benefici previsti dalla citata legge 221/68 da considerare "lex specialis", e ciò secondo i principi di gerarchia e specialità delle fonti normative in tal caso disapplicati dai Criteri di valutazione dei titoli formulati dalla Commissione e approvati con l'Allegato 1 alla impugnata deliberazione G.R. 1022 del 10.12.2015. Non averlo fatto è sintomo di violazione di legge e di figure sintomatiche dell'eccesso di potere quali difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento dalla funzione tipica.

VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO; MANIFESTA INGIUSTIZIA; ILLOGICITA'; DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO, ECCESSO DI POTERE.

La Commissione Giudicatrice nel valutare i titoli della ricorrente ha privato di contenuto la norma dell'art.9 della legge 221/68 intesa ad agevolare i farmacisti rurali che per più anni hanno svolto servizio in sedi disagiate.

Infatti tale procedimento ha privilegiato coloro che hanno una minore anzianità di servizio, in quanto con circa 13 anni di titolarità di farmacie rurali si è già raggiunto il punteggio massimo attribuibile all'esperienza professionale. La disapplicazione della norma di favore ai farmacisti rurali con più anni di servizio ha reso totalmente inutile (inutiliter data) la stessa legge penalizzando coloro che per più tempo avevano svolto la professione in farmacie rurali.

Il contrasto con la normativa generale, e anche con quella in base alla quale è stato formulato il bando di concorso, appare talmente evidente anche sul piano della

imparzialità e razionalità e quindi col pubblico interesse che deve sempre essere perseguito dall'atto amministrativo.

In tal senso si è espresso con incontestabili motivazioni il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5667 del 22.10.2015 (all.6) nell'appello proposto da una farmacista avverso la sentenza n. 1457/2009 con la quale il TAR Sardegna aveva deciso che la maggiorazione di cui all'art.9 della legge 221/68, a favore dei farmacisti rurali, non poteva comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

In considerazione dell'analogia dei casi il ricorso merita sicuro accoglimento.

ISTANZA CAUTELARE

Sussiste il *fumus*.

Il pregiudizio grave è irreparabile è dettato dalla posizione in graduatoria che con l'aumento di 6,5 punti ai sensi della legge 221/68 collocherebbe la ricorrente al 3° posto della graduatoria di merito definitiva di cui all'impugnata deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 28.2.2017, o sicuramente quale vincitrice del concorso, con conseguente difficoltà di esecuzione in caso di accoglimento del ricorso.

PQM

Si chiede:

A).- in via istruttoria, ai sensi dell'art.46 comma 2 CPA e dell'art. 63 CPA, ordinare alla Regione Abruzzo, di esibire e depositare, per consentire ulteriore accesso (mediante l'acquisizione di copie) e la proposizione di eventuali motivi aggiunti, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e quelli in esso citati nonché ogni altro documento utile ai fini di giustizia;


B) nel merito, che il ricorso venga accolto e per l'effetto, ai sensi dell'art 34 CPA: annullare tutti gli atti impugnati e tutelare in forma specifica gli interessi della ricorrente, invitando l'amministrazione intimata a modificare la graduatoria di merito del concorso attribuendo alla ricorrente il maggior punteggio di 6,5 punti in accoglimento del ricorso.

C)- con ogni conseguenziale statuizione di legge, con vittoria di spese di giudizio e rifusione del costo del contributo unificato;

Ai fini di legge, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile ed è ratione materiae soggetto al pagamento del contributo unificato di €. 325,00.

Si depositano, atti e documenti come da separato indice.

Pescara-L'Aquila 6.5.2017

Avv. Eljo Tilli


PROCURA

La sottoscritta PASQUINI ANNA (C.F. PSQ NNA 58E 47 E424F), nata a Lama dei Peligni (Chieti) il 7.5.1958 e ivi residente in Largo del Mercato,14

delega a rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi al TAR di L'Aquila nei confronti della REGIONE ABRUZZO, l' Avv. Elio Tilli del foro di Pescara (C.F TLLLEI46H28E372D), al quale conferisce ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in giudizio terzi, svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori o domiciliatari, nonché quella di transigere, di accettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rato. Si precisa che l' oggetto del ricorso consiste nell' annullamento della graduatoria del Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche nella regione abruzzo approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 28.2.2017 e di tutti gli atti comunque connessi. Si presta sin d' ora il consenso al trattamento di tutti i dati sensibili, ai fini del presente incarico e dei consequenziali, dichiarando di aver preso visione dell' informativa resa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e se ne autorizza il trattamento. Si dichiara di eleggere domicilio presso la Segreteria del TAR in L'Aquila. Dichiara di essere state edotta circa il grado di complessità dell' incarico che con la presente conferisce, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e sino alla conclusione dell' incarico.


Pescara, 6.5.2017

Anna Pasquini



E' autentica

Avv. Elio Tilli




RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello dell'Aquila ho notificato il suesteso ricorso nei modi e nelle forme di legge:

1) REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per legge presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo (Complesso monumentale San Domenico) CAP 67100; e ciò ho fatto consegnandone copia conforme a mani di

Allepri N. Fiorino
dip. te
l. 10.5.17



2) REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica in L'Aquila, alla Via L. da Vinci, 6 CAP 67100; e ciò ho fatto consegnandone copia conforme a mani di

a mani di Roberto Elone
per tale qualificazione che ne cura la consegna in sua propria mano chiusa e sigillata.
L'Aquila, li 10/5/17

UFFICIALE GIUDIZIARIO SS
Michela Leone

3) Dr. FAIENZA Carla Maria Rita, domiciliata presso la Farmacia sita in c.da Montemarcone n. 10 di Atesa CAP 66041 e ciò ho fatto tramite il spedizione di copia conforme a mezzo del Servizio postale

